SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

104° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MARZO 1976

Presidenza del Presidente SAMMARTINO
e del Vice Presidente CEBRELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 » **(2317)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 1581 1583, 1585
MADERCHI 1583
SPIGAROLI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 1585

Discussione congiunta:

« Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena » **(2390)** (*D'iniziativa dei deputati Bonifazi ed altri; Bardotti ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena » **(514)** (*D'iniziativa dei senatori Fabbrini ed altri*):

approvazione del disegno di legge n. 2390, con assorbimento del disegno di legge n. 514:

PRESIDENTE . . *Pag.* 1586, 1587, 1592 e *passim*
CROLLALANZA 1588, 1592, 1594
GERMANÒ 1598
MADERCHI . . . . 1589, 1590, 1593 e *passim*
SAMONÀ 1590
SANTI, *relatore alla Commissione* . . 1586, 1590 1592 e *passim*
SGHERRI 1591, 1597
SPIGAROLI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 1592, 1593, 1594 e *passim*
ZACCARI 1588, 1589

Discussione e approvazione:

« Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori » **(2405)**:

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* . 1600 1601
GERMANÒ 1600

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950) — 4

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda Università statale di Roma » **(2425)** (*D'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 1580
1581
CROLLALANZA 1581
GERMANÒ 1581
MADERCHI 1580
SAMONÀ 1581
SPIGAROLI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 1581

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

G R O S S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda Università statale di Roma » (2425), di iniziativa dei senatori De Matteis ed altri

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 515, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda Università statale di Roma », di iniziativa dei senatori De Matteis, Falcucci Franca, Galante Garrone, Maderchi, Maffioletti, Minnocci, Modica, Peritore, Rebecchini, Signorello, Valitutti e Venanzetti.

La relazione che accompagna il disegno di legge all'esame, di iniziativa di senatori di tutti i gruppi parlamentari, è molto chiara. Si tratta di interpretare nel giusto senso l'articolo 4 del decreto-legge n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, ai fini degli espropri per pubblica utilità di terreni coltivati a vigneto in agro del comune di Frascati, per cui la legge originaria aveva stabilito criteri di rispetto del mercato dei terreni, vista la funzione economica e sociale di questi espropri. Il comune di Frascati ha offerto ai coltivatori diretti altre zone ove trasferire i loro vigneti: si tratta addirittura, secondo la relazione, di circa 15 mila persone costrette a trasferirsi in altra sede per riprendere la propria attività originaria e costante, che è quella di coltivatori del classico vino di Frascati, lustro della produzione vinicola italiana.

Nel decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, è stato ignorato il fatto che, ai fini degli espropri per la costruzione della seconda Università statale di Roma a Tor Vergata, esisteva una particolarissima disposizione contenuta nella legge 2 novembre 1971, n. 711. Si tratta quindi ora di interpretare nel senso più largo, come fa appunto la legge n. 771, l'articolo relativo agli espropri per pubblica utilità, onde accelerare i tempi della reale costruzione della seconda Università di Roma, della cui assoluta urgenza e necessità tutti ci rendiamo conto.

Non ho altro da aggiungere per illustrare il provvedimento, di cui sollecito l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A D E R C H I . Prendo la parola solo per aggiungere a quanto ha chiaramente esposto il Presidente che il disegno di legge al nostro esame è unitario, è stato cioè firmato da tutte le forze politiche dell'arco costituzionale, e necessita di una immediata approvazione, perchè purtroppo ci troviamo in una zona fortemente soggetta ad « invasioni barbariche », ad occupazioni illecite da parte di lottizzatori e di persone con pochi scrupoli le quali, anche per la presenza di una notevole rete di attrezzature

civili e di opere di urbanizzazione, tentano in ogni modo di speculare su queste aree ancora libere e sulle quali dovrebbe sorgere la seconda Università di Roma. Se ci si attardasse ancora e, per ragioni anche soltanto burocratiche, non si passasse immediatamente alla occupazione dei terreni, e quindi all'esproprio per pubblica utilità, potremmo correre il rischio di veder diminuire ancora la superficie disponibile, il che potrebbe perfino compromettere la possibilità di realizzare la seconda Università di Roma. È quindi indispensabile approvare il provvedimento, non solo per dare tranquillità ai coltivatori diretti che da questa legge vedrebbero remunerati i loro averi, la fonte della loro esistenza e la possibilità, quindi, di reinvestire in altri terreni questi capitali per continuare a produrre, ma anche per garantire la possibilità di realizzare la seconda Università di Roma

SAMONÀ. Sono favorevole al disegno di legge.

CROLLALANZA. Devo rilevare che questo disegno di legge, firmato, come è stato detto, da tutti i gruppi dell'arco costituzionale, e non so come si poteva pensare che noi ci saremmo opposti ad esso, è un provvedimento che merita di essere approvato se si tiene conto che all'inizio dell'attuale legislatura si tenne una seduta nel corso della quale la senatrice Falcucci fece un'ampia esposizione in merito alla costruzione della seconda Università di Roma, dalla quale risultò che già a quell'epoca un numero non indifferente di aree era stato occupato da costruzioni abusive, o anche legittimamente approvate dalla commissione edilizia comunale, non so con quanto buonsenso da parte di quel Comune. Sono quindi passati quattro o cinque anni prima di giungere a questo disegno di legge, quanto mai opportuno per accelerare i tempi della realizzazione della seconda Università di Roma. Tenuto conto che la situazione nel frattempo si è maggiormente complicata, a più forte ragione il provvedimento si rende urgente, ed ha quindi la mia approvazione.

GERMANÒ. Desidero esprimere il parere favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPIGAROLI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo il parere favorevole del Governo, perchè con questo provvedimento si viene a restituire alla legge n. 771 la sua originaria validità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, numero 115, modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, non si applica nei confronti degli espropri disposti in base alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda Università di Roma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 » (2317) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio

1971 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta della Commissione lavori pubbici del 12 novembre 1975. Credo che tutti i colleghi si rendano conto dell'importanza del provvedimento: si tratta di erogare 20 miliardi per il ripristino della storica città di Tuscania dai danni subìti dal terremoto del febbraio 1971. Il provvedimento deve necessariamente tornare alla Camera dei deputati perchè la Commissione bilancio ha dovuto proporre l'aggiornamento della norma di copertura. In considerazione di ciò, mi permetterò di presentare alcuni emendamenti che hanno il solo scopo di conferire maggiore chiarezza al provvedimento, in quanto si è riscontrato che il testo non è sufficientemente chiaro, anche se ciò è da attribuirsi in parte ad errori di stampa.

Comunico che sul disegno di legge in esame hanno espresso parere favorevole le Commissioni 1ª, 6ª e 7ª.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto, in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania nei limiti degli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di una più corretta formulazione propongo di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto-legge ».

Le opere previste dall'articolo 20 sono quelle del centro storico, che in un primo tempo erano state escluse dai benefici.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *h-bis*), *l*); 5, limitatamente all'attuazione dei piani ivi previsti; 6; 8; 10 e 11, nonchè, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

Anche per questo articolo propongo una diversa formulazione, di cui do lettura:

« È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *h-bis*), *l*); 5; 6; 8; 10 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del predetto decreto-legge ».

Vorrei anche proporre — perchè mi sembra più giusto — che, dopo l'approvazione, l'articolo sostitutivo da me proposto diventi l'articolo 1 del disegno di legge. Infatti il titolo parla di « ulteriori finanziamenti »; quindi è più logico che il disegno di legge cominci con questo articolo.

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'inversione della numerazione dei due articoli fin qui approvati.

(*È approvata*).

Art. 3.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

(*È approvato*).

Art. 4.

Dopo l'ultimo comma della lettera *e*) dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le parole:

« fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

Ritengo opportuno sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Alla lettera *e*) dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunte le seguenti parole:

" fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 " ».

Devo chiarire che l'emendamento ha il solo scopo di snellire le procedure. Comunque, per maggiore informazione dei colleghi leggo la lettera *e*) dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge citato:

« *e*) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciale, artigianale e professionale, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltrechè nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinati alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo ».

M A D E R C H I . Che cosa dicono le altre lettere dell'articolo 39-*bis*?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Do lettura anche delle altre lettere dell'articolo citato:

« L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

" In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di musei,

di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro consorzi, nonchè al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi, che siano stati distrutti o danneggiati;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate all'edilizia economica popolare ed alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o ricostruzione degli edifici " ».

Sempre per informazione dei colleghi do lettura del secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291:

« Fino al 31 dicembre 1972 l'ufficio del Genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiori a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei Comuni e delle Province, per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato, sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui nonchè, per le opere ammesse al concorso dello Stato in un'unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori — fino all'importo del concorso — anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto ».

Ritengo che la lettura dei riferimenti legislativi presenti nell'emendamento ne abbia chiarito sufficientemente la portata.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« Quando trattasi di immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari degli immobili, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso è concesso un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. La documentazione di proprietà, all'atto della presentazione della perizia, può essere limitata ai soli certificati e planimetrie catastali, con riserva di completarla al momento della presentazione del conto consuntivo dei lavori effettuati ».

Anche per questo articolo suggerisco una diversa formulazione del testo. Ne do lettura:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aggiunto il seguente comma:

" Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed una anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati " ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolate, anzichè relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972.

(*È approvato*).

Art. 7.

Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1976.

(*È approvato*).

Art. 8.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974 e mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Anche di questo articolo, suggerisco una nuova dizione che accoglie il suggerimento della Commissione bilancio in merito alla copertura finanziaria. Do lettura del nuovo testo:

« All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo indicato dalla legge 26 febbraio 1955, n. 54, e a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

SPIGAROLI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento. Esprimo il mio compiacimento per i miglioramenti che sono stati apportati dalla Commissione al testo del disegno di legge, accettando le proposte del Presidente, relatore. Effettivamente, determinati articoli erano di non facile comprensione e necessitavano di adeguate correzioni formali.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena » (2390), di iniziativa dei deputati Bonifazi ed altri; Bardotti ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di

Siena » (514), di iniziativa dei senatori Fabbrini ed altri;

approvazione del disegno di legge n. 2390, con assorbimento del disegno di legge n. 514

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena », di iniziativa dei deputati Bonifazi, Ciacci, Di Giulio, Ferri Mario, Faenzi e Tani; Bardotti, Bucciarelli Ducci e Piccinelli, già approvato dalla Camera dei deputati; « Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena », di iniziativa dei senatori Fabbrini, Viviani e Signori.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Santi di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* Premetto che la mia relazione farà riferimento al testo del disegno di legge n. 2390, nel quale propongo l'assorbimento del disegno di legge n. 514.

Il disegno di legge n. 2390 è il risultato di una collaborazione rilevante ed esemplare da parte delle componenti sociali e delle forze politiche interessate che hanno dato il loro fattivo apporto, sicchè lo stesso articolato è espressione di volontà convergenti a livello di enti locali, Comune, Regione e Parlamento. L'intento è di prorogare la legge 3 gennaio 1963, n. 3, che non ha totalmente realizzato i suoi obiettivi. Si tratta di integrare i finanziamenti che, stante la preparazione ormai raggiunta e l'esperienza acquisita, dovrebbero colmare le lacune del lavoro già impostato. In secondo luogo, si tratta di apportare modifiche alla disciplina di intervento, con particolare riferimento ai compiti spettanti agli enti locali in seguito all'entrata in vigore della legge 22 ottobre n. 865, ed ai decreti delegati di trasferimento delle funzioni.

La legge reca delle innovazioni sostanziali, dando un ulteriore contributo alle iniziative delle contrade storiche. Tuttavia, il relatore non può non richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di pervenire al più presto ad una legislazione organica in questa materia. In questo senso si è espressa anche la 7ª Commissione nel suo parere. Il risanamento dei centri storici o antichi è tema che trascende, direi, gli stessi interessi nazionali in quanto essi rappresentano un patrimonio singolare dell'intero mondo civile; e noi abbiamo, come comunità nazionale, la responsabilità della loro salvaguardia e della più larga godibilità. Si tratta di valori tali che non consentono sperimentazioni, tanto più che oggi il dibattito culturale su tale tema ha definito finalità e metodi di intervento per la soluzione dei problemi dei centri antichi. Essi vanno dalla loro difesa alla valorizzazione di ogni elemento che costituisce il patrimonio storico, affrontato nel contesto della politica generale del territorio di insediamento.

Con l'obiettivo, dunque, di rivitalizzare e non « museizzare » la città di Siena, nasce l'esigenza del rifinanziamento della legge del 1963. A questo proposito, possiamo dire che il disegno di legge in esame tiene conto di questo orientamento. Sono infatti pienamente presenti gli obiettivi di tutela del tessuto economico-sociale della vecchia Siena. Si tende infatti a tener vivo ed inserito nel più generale contesto di tutto lo sviluppo urbanistico questo patrimonio edilizio, con la stabilizzazione della presenza umana e con particolari regimi, per esempio della proprietà, e con incentivi per gli artigiani che volessero insediarsi in quella zona.

Se una perplessità il relatore può esprimere, è quella relativa allo stanziamento, notevolmente inferiore a quello previsto dalla proposta di legge, cioè quattro miliardi anzichè sei, e sei miliardi anzichè dodici per gli enti locali. Non ho tuttavia elementi idonei per valutare la congruità di tale somma.

Il provvedimento coordina tutta la materia in nove articoli, dei quali il primo indica i fini ed i soggetti beneficiari: il Comune, le storiche contrade ed i privati. L'articolo 2 indica gli interventi relativi agli edifici di carattere pubblico, civili, religiosi, storici ed artistici; le opere di viabilità e tenuta. L'articolo 3 indica gli interventi per il centro storico e le procedure per i finanziamenti che vengono affrontate dai privati e dalle contrade storiche; gli edifici qualificati nel comprensorio del centro storico, indicati e delimitati dal piano regolatore, di proprietà delle contrade e dei privati. Il contributo è previsto dal 50 al 70 per cento per i privati, fino all'80 per cento per le contrade. Ci sono formalità amministrative, dall'intervento del sindaco — che approva le domande — al controllo del Provveditorato alle opere pubbliche, all'obbligo della stipula di una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari per evitare finalità speculative, alle operazioni di recupero. È prevista infine la possibile sostituzione del Comune al privato che non esegua nei termini previsti le opere.

L'articolo 4 dispone circa i piani di risanamento dei quartieri cittadini, indicando le procedure per il piano che il Comune deve approvare e l'organo regionale deve sanzionare, sentita la sovrintendenza per i monumenti di Siena. Dispone altresì la sistemazione per gli sfrattati che ci saranno in questo periodo e dà inoltre facoltà al Comune di procedere ad espropri.

L'articolo 4 dispone inoltre che l'approvazione del piano di risanamento equivale alla dichiarazione di pubblica utilità e quindi i lavori previsti sono urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

L'articolo 5 rinvia alla legge n. 865 per la procedura di esproprio.

Con l'articolo 6 sono indicati i tempi per i piani di attuazione degli interventi dei privati, delle contrade e del Comune, proposti dal Comune entro il primo trimestre, approvati dalla Regione nel trimestre successivo.

Dei finanziamenti e della loro entità ho già detto. Devo aggiungere che l'ammortamento è previsto in rate trentacinquennali con la garanzia dello Stato, come recita l'articolo 7.

L'articolo 8 abilita gli istituti finanziari a concedere mutui ipotecari anche in deroga ai limiti previsti dai loro statuti, mutui che tendono anche a favorire insediamenti commerciali ed artigianali nelle zone risanate. Le somme sono indicate nell'articolo 9 specificamente in quattro miliardi per gli interventi dello Stato tramite il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del tesoro, ripartiti in dieci esercizi, a partire dal 1975, con una precisa indicazione di obiettivi e con la previsione di variazione di riparto che può avvenire su proposta del consiglio comunale di Siena.

Il relatore, mentre invita a votare favorevolmente la normativa illustrata, si augura al tempo stesso che si provveda al più presto a varare misure idonee per la salvaguardia di analoghe situazioni per tutto il territorio nazionale, in modo che non si renda necessario il ricorso a parziali provvedimenti legislativi per altre singole località.

P R E S I D E N T E . Il relatore ha richiamato il parere della 7ª Commissione, le cui osservazioni è opportuno ricordare: la Commissione « quanto alla formazione dei piani per gli interventi, raccomanda che le competenti sedi regionali e comunali tengano nella dovuta considerazione il parere della Sovrintendenza ai monumenti di Siena, anche nell'ipotesi in cui il parere stesso sia consegnato con valore non vincolante. Nel richiamare il principio secondo cui la salvaguardia ambientale dei centri storici non è isolabile dalla politica generale del territorio, fa presente l'esigenza di provvedere per i centri storici a mezzo di una legge organica valida per tutto il paese, la cui emanazione appare tanto più urgente in quanto, risultando superati per varie inadeguatezze i vigenti strumenti legislativi, si sta delineando la tendenza ad utilizzare, con espedienti interpretativi di dubbia legittimità e discutibile opportunità, leggi ad altro fine approntate, il che, oltre tutto, determina, fra cittadini in identiche situazioni, un trattamento

disuguale non giustificato da ragioni obiettive ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C R O L L A L A N Z A . Apprezzo la relazione del collega Santi, molto chiara e dettagliata anche per quanto si riferisce al contenuto dei singoli articoli, e in modo particolare apprezzo la sollecitazione di una legge organica di carattere generale che tenga conto dei centri storici in un più vasto piano di difesa dell'ambiente. Nel caso particolare di Siena si tratta del rifinanziamento di una precedente legge, a cui si aggiunge, nella circostanza, una serie di norme innovative indirizzate a realizzare la finalità di una legge generale, intesa ad estendere la difesa non solamente ai singoli monumenti o alle singole parti artistiche, ma al complesso della città. Una legge di questo genere non può non trovare la piena approvazione del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, tanto più che esso ha presentato più volte sollecitazioni in questo senso sia in Commissione che in Aula, negli interventi che il sottoscritto in circostanze diverse ha effettuato al riguardo. Io sono inoltre il firmatario di una legge di rifinanziamento per il centro storico di Bari, e sarei quindi incoerente se non approvassi questo disegno di legge, che riguarda il rifinanziamento per Siena.

Devo poi far presente che, mentre il disegno di legge Bonifazi ed altri è stato presentato alla Camera dei deputati il 7 luglio 1972, quello che riguarda il risanamento della città di Bari è stato presentato per la prima volta nel 1952. Cioè, già 20 anni fa si è sentito il bisogno di sollecitare una legge di difesa dell'ambiente storico della vecchia città, sede di monumenti di alto pregio di stile romanico-pugliese, come le due cattedrali, San Nicola e la Chiesa madre, il castello e una infinità di altri monumenti, ma anche di risanamento igienico-sociale della città. Ricordo che la legge per la città di Bari — e mi spiace che non sia presente il sottosegretario Arnaud — fu varata sotto l'assillo della grave mancanza di staticità di un numero notevole di fabbricati della città vecchia in conseguenza dell'esplosione di parecchi piroscafi che durante la guerra furono bombardati nel porto di Bari. Infatti, chi oggi si aggira per il dedalo di vecchie vie del centro storico di Bari passa attraverso tutta una serie di puntelli che tengono in contrasto i fabbricati che altrimenti crollerebbero. Quella legge prevedeva inoltre, così come questa relativa a Siena, la costruzione di nuovi fabbricati in cui trasferire la popolazione che deve essere allontanata e che ha diritto a rientrare nei propri alloggi una volta provveduto ai necessari lavori. Ora le condizioni della città vecchia di Bari si sono aggravate, per cui, dovendosi procedere ai lavori con un termine che da noi si dice di costruzione « a cuci e scuci », il quale sta ad indicare che non è possibile demolire una parte e ricostruirla, ma che tufo per tufo, mattone per mattone, va tolto il vecchio e messo il nuovo, occorrono degli artigiani particolari che facciano lavori simili. Si spiega perciò come una legge che risale al 1952 e che prevedeva 9 miliardi di finanziamento abbia avuto bisogno di alcune proroghe, proprio per il tipo di difficoltà presentate nei rifacimenti dei vari fabbricati. Si è così giunti al punto che alcuni cantieri hanno dovuto sospendere i lavori, e si è reso necessario un nuovo provvedimento, che è stato vagliato in consiglio comunale di Bari e nei due rami del Parlamento.

Nel mentre quindi assicuro da parte del nostro Gruppo l'approvazione di questo disegno di legge, che trovo quanto mai opportuno, desidero chiedere per quali motivi si è fermato alla Camera l'*iter* del disegno di legge riguardante Bari ed ha avuto viceversa inizio quello di questa legge relativa a Siena, che è molto più recente.

Z A C C A R I . Signor Presidente, nel dichiarare l'adesione piena e completa del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge e nel ringraziare il senatore Santi della precisa relazione che ha fatto, vorrei brevemente fare qualche considerazione sul parere espresso dalla 7ª Commissione che il senatore Santi ha richiamato nella sua re-

lazione. Infatti, nel prospettare l'esigenza di provvedere per i centri storici mediante una legge organica valida per tutto il paese, il relatore ha parlato giustamente di legge-quadro.

Secondo me, questa è l'esigenza fondamentale che emerge dalla discussione in corso perchè, in effetti, anche nel nostro caso siamo di fronte ad un intervento che ha un carattere settoriale, riguarda cioè il territorio del comune di Siena, mentre, invece, come ha giustamente riconosciuto il senatore Santi, quello della tutela dei centri storici è un fenomeno che ha dimensione nazionale, riguarda cioè praticamente tutto il territorio del nostro paese. Quindi è auspicabile che il problema dei centri storici non sia affrontato con leggi speciali, come è avvenuto in precedenza per Venezia e per Paestum e come oggi avviene per Siena; così facendo si rischia di affrontare il problema con metodi non idonei e improvvidi oppure di non affrontarlo affatto.

A mio avviso, la salvaguardia culturale e ambientale di un centro storico non è isolabile dal contesto di una politica generale del territorio, non può prescindere da un quadro generale che richiede criteri omogenei di intervento, livelli decisionali uniformi e ben individuati, una scelta ragionata, con indicazione di priorità. Attualmente in Italia manca una legge organica del territorio. È vero che esiste la legge del 1939, ma si tratta di una legge insufficiente perchè mira più a indicare le cose che non si debbono fare che quelle che si debbono fare. Inoltre, esiste anche la famosa legge su Napoli, ma anche questa non mira tanto alla sistemazione del territorio quanto al risanamento di condizioni antigieniche di determinate abitazioni e di determinati quartieri. Indubbiamente questi sono obiettivi validi che, però, devono essere integrati con altri criteri quali la tutela dei beni culturali e ambientali e la conservazione di quelle che si chiamano « le strutture umane e sociali » che sono una componente vitale di quei beni.

Il disegno di legge al nostro esame ha notevoli pregi anche sotto l'aspetto generale perchè, in effetti, fissa il principio che le opere di restauro dei centri storici non devono essere compiute contro gli abitanti ma per gli abitanti e insieme agli abitanti. Difatti, nel provvedimento si persegue questo obiettivo ponendo dei limiti ben determinati all'istituto dell'esproprio.

Fatta questa premessa di carattere generale, devo dire che il parere della 7ª Commissione aggiunge che si sta delineando la tendenza ad utilizzare, con espedienti interpretativi di dubbia legittimità, leggi approntate per altri fini. Quale fondamento ha l'osservazione della Commissione pubblica istruzione? In effetti alcuni Comuni tendono ad intervenire attraverso l'applicazione della legge n. 865, la quale stabilisce determinate limitazioni circa la destinazione delle aree espropriate entro i centri storici. Il quarto comma dell'articolo 16 della « 865 » stabilisce infatti che « le aree espropriate nei centri storici devono essere destinate ad uso pubblico o alla costruzione di edifici per pubblici servizi ». Ora, durante la discussione generale della legge n. 865, il Senato — respingendo un emendamento che era stato presentato per eliminare la frase che ho citato — ha ben chiarito che nella dizione « edifici per pubblici servizi » non debbono rientrare edifici per abitazioni residenziali popolari. Invece, determinati Comuni tendono ad inserire nella dizione « edifici per pubblici servizi » anche l'edilizia residenziale popolare.

M A D E R C H I . A noi non risulta questa tendenza.

Z A C C A R I . A me risulta, invece, in modo preciso.

Comunque, il problema sul quale intendevo richiamare l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo è questo: oltre il contrasto di tali interpretazioni con la volontà del legislatore si giunge — attraverso queste estensioni della legge n. 865 — al risultato che ad enti quali gli Istituti autonomi per le case popolari, vengono affidati compiti di salvaguardia e conservazione dei centri storici che hanno esigenze profondamente diverse. Secondo me, dovremmo chia-

rire questo punto anche nel corso della discussione che stiamo facendo e riaffermare che, nell'applicazione della legge n. 865 ai centri storici, le limitazioni previste devono essere conservate anche perchè le decisioni che gli Istituti autonomi per le case popolari delle Sovrintendenze e di tutti quegli strumenti che possono essere utili per la difesa culturale e artistica dell'ambiente, che invece gli Istituti stessi per loro natura e finalità non sono obbligati a tener presenti.

Signor Presidente, erano queste le considerazioni che intendevo fare nel dichiarare il voto pienamente favorevole del Gruppo della democrazia crisitana al disegno di legge al nostro esame.

Presidenza
del Vice Presidente CEBRELLI

S A M O N À . Ritengo che il disegno di legge n. 2390 possa senz'altro essere approvato. Dissento però dalle osservazioni formulate dalla 7ª Commissione; a mio avviso, la politica di salvaguardia dei centri storici non può prescindere dalla considerazione dei tratti caratteristici, delle peculiarità dei singoli centri. Di conseguenza, piuttosto che ad una legge-quadro, cioè ad uno strumento normativo che potrebbe rivelarsi troppo rigido e vincolante, sarebbe preferibile ricorrere a leggi regionali che meglio possono tener conto delle situazioni e delle esigenze locali.

M A D E R C H I . Credo che questo disegno di legge possa senz'altro raggiungere le finalità che si propone. La discussione di questo provvedimento particolare offre lo spunto per sottolineare l'esigenza più generale della tutela dei centri storici del nostro paese, che fino ad ora è stata del tutto trascurata. Ciò ha consentito che i centri storici divenissero sempre più oggetto di larghe speculazioni che attaccano il tessuto urbanistico, lo modificano, lo trasformano, lo peggiorano sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista monumentale. Trastevere sta diventando un'altra cosa; ha perduto la sua popolazione originaria e si sta trasformando in alcove e studi di gran lusso, da oltre mezzo milione al mese.

Noi avvertiamo la necessità di predisporre il più rapidamente possibile una disciplina che affronti nel suo insieme il problema e non frammentariamente, per iniziativa di questo o quel parlamentare, di una singola zona o di una singola città.

Una disciplina legislativa di questa materia è urgente ed io credo che per arrivarci occorra partire dalla situazione giuridica ed amministrativa che esiste nel nostro paese e che assegna la tutela del territorio e gli interventi per l'edilizia, alle Regioni ed ai Comuni. Non credo che possiamo dimenticare — nel momento in cui consideriamo questo vasto problema, che richiede interventi estremamente complessi — che alle Regioni ed ai Comuni sono stati assegnati dei compiti ben precisi e che a questi enti bisogna far capo se vogliamo ottenere l'obiettivo di salvaguardare i centri storici per metterli a disposizione della collettività.

Quello che occorre, essenzialmente, è una legge che, assicuri con continuità i finanziamenti necessari per realizzare gli interventi di salvaguardia. Nessun privato effettuerebbe infatti interventi così gravosi come quelli necessari nei centri storici se non avesse una molla, un incentivo che può essere rappresentato dal contributo dello Stato.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* Pensiamo anche a tutti i vincoli che ci sono.

M A D E R C H I . Questi vincoli tengono conto di una necessità sociale dalla quale non si può prescindere. Siena ha trovato un'altra strada: un intervento dello Stato per erogare contributi ai privati proprietari perchè procedano al risanamento secondo una visione d'insieme, guidati dalla Regione e dal Comune. Lasciando quindi a questi enti il compito di intervenire, alla Regione di legiferare in materia, e ai Comuni di eseguire il risanamento, credo che sia urgente affrontare e risolvere il problema. Probabil-

mente non toccherà a noi, in prima lettura, far ciò, perchè auspico che, per iniziativa del Governo o dei Gruppi parlamentari, quando si discuterà alla Camera dei finanziamenti per l'edilizia economica e popolare, il problema dei centri storici sia posto all'ordine del giorno e, mi auguro, con il sostegno anche degli altri Gruppi, possa finalmente essere risolto.

Per quanto riguarda la questione posta dal collega Zaccari circa l'applicazione o meno della legge n. 865, direi di non metterci su questo terreno, perchè non è questa la strada, mi sembra, sulla quale ci possiamo muovere, ma facendo invece ancora una volta richiamo al rispetto delle istituzioni. Le Regioni hanno infatti il compito di stabilire le modalità di intervento per il risanamento dei centri storici; noi variamo una legge di principio, dopo di che ogni Regione si regolerà nel modo che riterrà più opportuno, anche nei riguardi della legge n. 865.

Ci sono poi alcuni centri storici di carattere speciale, nel senso che costituiscono effettivamente un particolare patrimonio nazionale: in questi casi credo che la questione possa essere risolta dando ai Comuni e alle Regioni interessate, come si è verificato per Venezia, tutto l'aiuto possibile, sia sul piano finanziario che su quello della realizzazione della salvaguardia dei beni culturali.

Auspicando quindi che nel più breve tempo possibile il problema possa essere affrontato nel suo complesso, credo che questo disegno di legge possa senz'altro essere approvato, soprattutto, se si chiariranno alcune formulazioni contenute negli articoli. Mi riservo quindi di intervenire nella discussione sull'articolato, in quanto ho rilevato alcune imprecisioni che, almeno a mio parere, dovrebbero essere corrette.

S G H E R R I . Sono d'accordo su molte cose dette dai colleghi che mi hanno preceduto. Mi pare anche inevitabile che, partendo dalla legge per Siena, il discorso sia fatto più generale, facendo rilevare ancora una volta l'assenza di una legislazione e di una politica nazionale che garantisca la tutela dei centri storici.

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

(*Segue* S G H E R R I) . Vorrei far rilevare come ci sia un abbandono della difesa del patrimonio culturale e artistico del nostro paese. Noi abbiamo un patrimonio di grande valore nazionale e internazionale, che è stato insidiato da manovre ed atti speculativi che hanno già inciso profondamente su questa ricchezza. Si avverte soprattutto la mancanza di una legge generale che tuteli i centri storici monumentali, che dia un indirizzo generale in difesa del territorio, che affronti tutta la tematica urbanistica, garantisca gli stanziamenti agli enti locali per eseguire queste opere. In mancanza di tutto questo è inevitabile una proliferazione di leggine. Anche per quanto riguarda Siena siamo di fronte ad una leggina, importante, valida, positiva, molto migliore di quante forse fino ad oggi siano state fatte, ma pur sempre una leggina. Io sono un toscano, come il collega Santi, e quindi sono particolarmente sensibile, attento e favorevole a questo disegno di legge, che purtuttavia è sempre a carattere settoriale. Esso tuttavia si giustifica, perchè si tratta di un provvedimento di rifinanziamento di una legge già esistente che ha messo in moto un certo meccanismo per cui determinate opere sono già in atto; il provvedimento corregge anche alcune storture della legge precedente, ma non copre il vuoto della mancanza di indirizzo politico generale per la tutela del territorio.

Credo che faremo cosa saggia — in sede di approvazione di questo disegno di legge — se riaffermiamo l'inderogabile urgenza di arrivare rapidamente ad un provvedimento generale che salvaguardi i poteri delle Regioni e il ruolo dei Comuni.

Vorrei anche sottolineare come il disegno di legge al nostro esame sia espressione non solo di tutte le forze politiche senesi ma anche di tutti gli istituti elettivi, dei sindacati e delle associazioni culturali; si può dire, questa volta, che il disegno di legge rappresenta l'intera popolazione di Siena. A me sembra anche che, attraverso questo prov-

vedimento, si possa dire che facciamo un passo avanti nella salvaguardia di un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore come quello di Siena.

Per questi motivi il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Mi auguro solo che sia uno degli ultimi, se non l'ultimo disegno di legge, a carattere speciale.

C R O L L A L A N Z A . Potrà essere il penultimo. Deve essere ancora discusso il disegno di legge relativo a Bari. Sono venti anni che la mia città ne attende la discussione.

P R E S I D E N T E . È stato anche presentato un altro disegno di legge riguardante Gubbio. Anche quest'ultimo deve essere ancora discusso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* La mia replica sarà molto breve poichè la discussione si è spostata dal disegno di legge al nostro esame al discorso di carattere generale.

Ringrazio i colleghi Crollalanza, Zaccari, Samonà, Maderchi e Sgherri per le indicazioni e le precisazioni contenute nei loro interventi. Lasciando cadere gli elementi di polemica, le osservazioni fatte da tutti gli intervenuti nella discussione generale possono essere ampiamente accolte.

Vorrei, poi, sottolineare ancora una volta, dopo averlo fatto nella mia relazione, che la discussione di oggi rappresenta un momento importante, cioè un momento di sintesi del processo culturale sul problema dei centri storici. Alla redazione del disegno di legge hanno collaborato anche le forze sociali interessate e ciò rappresenta un fatto nuovo di grande rilievo perchè è importante coinvolgere non soltanto le istituzioni ma anche le popolazioni sul problema dei centri storici.

Per quanto riguarda, in particolare, l'intervento del professor Samonà, sono perfettamente d'accordo con le sue osservazioni. Però devo anche dire che quando la Commissione pubblica istruzione sostiene che i centri storici non vanno isolati dal contesto di una politica generale del territorio, a me sembra che si viene incontro alle esigenze prospettate dal senatore Samonà.

P R E S I D E N T E . A conclusioni identiche è giunto anche il Congresso internazionale di Amsterdam sulla tutela del patrimonio architettonico.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* Concludendo, non mi resta che sottolineare l'urgenza del disegno di legge e rinnovare l'invito a tutti i Gruppi ad approvarlo.

P R E S I D E N T E . La parola all'onorevole sottosegretario Spigaroli.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Io parlo in un certo senso in posizione subalterna, in quanto protagonista principale avrebbe dovuto essere il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici. In realtà, il Ministero dei beni culturali è interessato, ma non è che si trovi ad avere una responsabilità primaria in relazione a questo tipo di intervento.

Il dibattito è stato particolarmente interessante Desidero esprimere un ringraziamento a tutti i senatori che sono intervenuti perchè, affrontando soprattutto problemi di carattere generale, era inevitabile che il discorso assumesse questa natura. Tutti gli interventi hanno dato utili indicazioni, di cui il Governo non può non farsi carico. Per quanto riguarda le critiche, risponderò a quelle che non ritengo giustificate. Indubbiamente non si può non essere d'accordo circa la necessità di approntare provvedimenti di carattere generale che consentano degli interventi organici e non di carattere episodico, come questo, sia pure particolarmente pregevole, che riguarda Siena, come quello che ha riguardato Venezia, e quelli che potrebbero riguardare anche Bari.

Il Governo, per la sua parte, dovrà assumersi la responsabilità di dare avvio a questi provvedimenti di carattere generale, a queste leggi-quadro che, come dice giustamente la

7ª Commissione, devono riguardare l'organizzazione del territorio; quindi non si riferiscono unicamente, in senso ristretto, ai centri storici. In questo modo penso che quanto affermato dal senatore Samonà sia conciliabile ed armonizzabile con quanto detto dalla 7ª Commissione.

Indubbiamente, ci sono delle carenze del Governo. Però va anche tenuto presente che vi è stata finora un'insufficiente maturazione nell'opinione pubblica per il problema della tutela dei centri storici. Oggi è perciò importante poter sottolineare che una legge è stata voluta anche per l'intervento, la sollecitazione delle forze sociali, che indubbiamente si fanno eco delle esigenze degli strati anche meno colti, meno preparati, meno sensibilizzati sul piano culturale a problemi che in genere erano appannaggio di ristrette *élites* che se ne occupavano anche per ragioni di carattere professionale.

Devo dire che se il Governo indubbiamente non ha potuto intervenire per tutti i centri storici, ciò è dovuto a delle carenze oggettive. Il fatto è — parlo in una posizione subalterna, quella di rappresentante dei Beni culturali — che si tratta di avere delle disponibilità finanziarie imponenti. Teniamo presente cosa si spende per Siena. Si spendono vari miliardi, che sono a carico dello Stato per determinati tipi di opere; sei miliardi che si ottengono attraverso l'accensione di mutui che in parte sono a carico dello Stato, perchè è lo Stato che paga l'ammortamento. Se noi moltiplichiamo per cento, penso che sia il meno che possiamo fare, giungiamo ad una cifra estremamente impegnativa.

Quindi, finchè si tratta di direttive di carattere generale, possiamo dire che il Governo può essere stato carente e fortemente criticabile, anche se nella situazione attuale, per poter procedere a determinati interventi, non c'è più bisogno di indicazioni legislative di carattere generale come potrebbero essere quelle di una legge-quadro, in quanto ritengo che le Regioni siano già in grado di predisporre propri strumenti legislativi attraverso i quali effettuare i necessari interventi; alcune di esse lo stanno già facendo.

M A D E R C H I . Manca però la linfa necessaria, cioè i finanziamenti!

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Sotto questo profilo dobbiamo stabilire delle priorità: il Parlamento deve cioè dire chiaramente che, invece di spendere, in ipotesi, 400 miliardi per determinati interventi, come autostrade od altro, questi fondi devono essere destinati al risanamento dei centri storici. Questo è il discorso da fare.

Per quanto riguarda Bari, chiedo scusa al senatore Crollalanza, ma non sono assolutamente in grado di dargli una risposta. Mi farò senz'altro portavoce della sua richiesta, che trasmetterò al collega dei lavori pubblici al fine di avere un chiarimento preciso.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 2390 penso che si debba senz'altro convenire che il provvedimento al nostro esame migliora notevolmente quello che è stato approvato dieci anni fa e che ha dato origine agli interventi relativi alla salvaguardia del centro storico di Siena. Speriamo che questi miglioramenti consentano di realizzare quello che con la precedente legge non si è riusciti a fare, cioè l'utilizzazione di tutti i mezzi a disposizione. Ritengo anche che la ripartizione di queste somme nell'ambito di un decennio risponda ai tempi tecnici necessari per affrontare le grosse e difficili operazioni previste dalla nuova legge. Infatti, sradicare un numero così elevato di famiglie da questi centri, anche se solo temporaneamente, oltre a determinare l'esigenza di realizzare opere che consentano di recepire e di ospitare queste famiglie, determina anche dei traumi di carattere socio-psicologico che portano a conseguenze indubbiamente pesanti e a situazioni difficilmente risolvibili.

Altro aspetto positivo è quello relativo alla possibilità di contributi statali anche per i privati, oltre che per le contrade storiche, che possono arrivare fino all'80 per cento.

Va poi tenuto presente che la notevolmente criticata legge per Venezia ha indubbiamente dato lo spunto per poter migliorare il precedente provvedimento, e di questo dobbiamo tener conto.

Concludo dicendo che dall'ufficio legislativo del mio Dicastero sono state suggerite alcune proposte di emendamento, delle quali io non mi faccio portatore. Si tratta di emendamenti che rivelano una valutazione non sufficientemente positiva, sotto determinati aspetti, della legge, soprattutto per quanto riguarda l'insufficiente possibilità da parte degli organi che rappresentano il Ministero dei beni culturali di intervenire in ordine alle decisioni che vengono adottate.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* Il Ministero è però presente.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* È presente con un parere che è obbligatorio, ma non vincolante. Comprendo perfettamente che stabilire che il parere della Sovrintendenza è vincolante non è una cosa opportuna, perchè ciò causerebbe gravissimi inconvenienti. Da altra parte occorrerebbe trovare anche il modo di far sì che questi pareri, quando sono validi, non vengano disattesi. Ci si proponeva perciò con un emendamento che, come ho già detto, non presento, di dare una percentuale di contributo maggiore a chi si attiene al parere della Sovrintendenza, e una minore percentuale a chi non fa ciò. Io accenno solamente a questo, per ribadire che dobbiamo far sì che il parere della Sovrintendenza venga disatteso nella minore misura possibile. Questo è un problema veramente importante, perchè molti degli sconci e dei guasti che attualmente riscontriamo nei centri storici che non hanno il privilegio di avere leggi speciali proprie, attraverso le quali poter realizzare la loro ristrutturazione, avvengono in spregio a quelle che sono tassative disposizioni della Sovrintendenza.

Questo avviene soprattutto a Roma ma anche in tanti altri centri.

C R O L L A L A N Z A . La Sovrintendenza, però, ha sempre la possibilità di poter porre il vincolo.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Lei sa meglio di me che il vincolo può essere posto soltanto di fronte a determinate situazioni di carattere particolare nelle quali ricorrano effettivamente gli estremi previsti dalla legge n. 1059 del 1939. Quando ci troviamo di fronte a valori di carattere ambientale — questo è il punto — è difficile poter mettere il vincolo perchè il vincolo stesso può essere messo solo su singole opere.

In altre parole con la mia citazione intendevo richiamare l'attenzione della Commissione su un principio e su un problema di carattere generale: trovare il modo, se non dal punto di vista legislativo anche attraverso uno strumento contestuale che potrebbe essere un ordine del giorno o una raccomandazione, di stabilire che i pareri delle Sovrintendenze devono essere attentamente tenuti presenti nella realizzazione delle opere di risanamento che saranno attuate in base al disegno di legge che abbiamo discusso.

Non ho altro da aggiungere. Auspico solo che il disegno di legge sia approvato nel testo che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati in quanto siamo di fronte ad un provvedimento che merita di divenire operante al più presto possibile.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sottosegretario Spigaroli per la sua ampia esposizione e delle precisazioni che ha fornito alla Commissione.

Desidero solo rilevare, prima di passare all'esame degli articoli, che il testo del provvedimento non è dei più felici. In particolare l'articolo 4 è così lungo da diventare incomprensibile.

Qualche osservazione va fatta anche in merito al titolo del disegno di legge. Secondo me, non è esatto parlare di « proroga » della precedente legge perchè in nessun articolo del disegno di legge esiste un richiamo alla legge n. 3 del 3 gennaio 1963. Quindi si tratta di un disegno di legge nuovo. A questo riguardo è molto più esatto il titolo del disegno di legge n. 514 — per il quale si propone l'assorbimento — che parla di « rifinanziamento » della legge n. 3 del 1963.

C R O L L A L A N Z A . Possiamo modificare il titolo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Però, in questo caso, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera. Non è questa la mia intenzione. Desideravo fare solo alcune osservazioni — che restassero a verbale — anche per affermare che se la nostra Commissione avesse esaminato in prima lettura il disegno di legge si sarebbe regolata in maniera diversa.

Detto questo, non mi resta che associarmi all'invito sia del relatore sia del rappresentante del Governo di approvare senza emendamenti il disegno di legge che abbiamo esaminato.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della città di Siena nonchè per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, delle Chiese monumentali e dei Santuari cateriniani, e alla costruzione di opere di viabilità e tecniche che, sentito il parere della Sovrintendenza ai monumenti di Siena, siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le storiche contrade e i privati proprietari di edifici compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore ed aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono al consolidamento, restauro e sistemazione degli edifici di loro proprietà. Dovranno essere eseguiti in ogni caso i lavori la cui necessità sia dichiarata dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori di cui al precedente comma sarà concesso dallo Stato un contributo del 50 per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al 70 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità ed il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio; per le storiche contrade il contributo potrà essere elevato in tal caso fino all'80 per cento.

I contributi verranno concessi, su domanda degli interessati, dopo l'approvazione da parte del sindaco dei progetti, che dovranno ricomprendere in ogni caso i lavori dichiarati necessari ai sensi del precedente primo comma.

La concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale il proprietario si impegna:

a) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni ovvero a locarlo, per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del successivo articolo 4;

b) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dalla ultimazione dei lavori;

c) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui non rispetti gli impegni assunti;

d) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del successivo articolo 4.

Il versamento dei contributi stessi sarà effettuato per stati di avanzamento e dopo che il provveditore alle opere pubbliche avrà accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformità al piano di cui al successivo articolo 6.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il comune vi provvede d'ufficio mediante occupazione temporanea dell'immobile ai sensi del nono comma del successivo articolo 4. In tal caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune. L'immobile verrà restituito al rispettivo proprietario previa stipulazione della convenzione di cui al decimo comma del successivo articolo 4.

Qualora il proprietario non intenda stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune provvede ad espropriare gli immobili ai sensi del tredicesimo comma del successivo articolo 4.

M A D E R C H I . Desidererei avere un chiarimento sulla lettera *d*) relativa al diritto di prelazione. Secondo me, « assicurare la prelazione » significa che il proprietario di un immobile — che riceve il contributo — deve stipulare una convenzione nella quale si impegna ad assicurare questo diritto che — a mio avviso — non è di prelazione ma di priorità.

P R E S I D E N T E . La prelazione, in questo caso, è un concetto giuridico.

M A D E R C H I . Sono d'accordo ma — secondo me — è una dizione impropria; sarebbe stato più giusto usare il termine « priorità ».

P R E S I D E N T E . Se lei è convinto può presentare un emendamento.

M A D E R C H I. Però, in questo caso, si modificherebbe il disegno di legge che dovrebbe tornare alla Camera. Non è mia intenzione ritardare l'*iter* del provvedimento. Desidero solo che rimanga a verbale la mia richiesta di chiarimento. Riprendendo il discorso, quindi il cittadino che ha avuto un contributo si impegna attraverso una convenzione ad assicurare il diritto di prelazione ad un altro cittadino sempre che, però, quest'ultimo lo voglia esercitare. Nel caso che il titolare del diritto non lo voglia esercitare quali sono le conseguenze? Secondo me, nessuna.

P R E S I D E N T E . Il comma sedicesimo dell'articolo 4, citato nella lettera *d*) sulla quale lei ha chiesto il chiarimento, dice testualmente: « ai precedenti locatari spetta il diritto di prelazione ».

M A D E R C H I . D'accordo. Secondo me, però, si tratta di due cose diverse. Non ho nulla da eccepire sul diritto di prelazione del precedente locatario nei confronti del proprietario attuale dell'immobile. La questione sulla quale non sono d'accordo è che il proprietario attuale dell'immobile debba assicurare il diritto di prelazione al precedente locatario. A mio avviso, è quest'ultimo che lo deve esercitare. Se questo cittadino non vuole o non può esercitare il diritto di prelazione quali sono le conseguenze per il proprietario attuale dell'immobile? Secondo me, deve essere chiaro che nessuna conseguenza può derivare al proprietario attuale dell'immobile nel caso in cui il soggetto che deve esercitare il diritto di prelazione non lo esercita.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* Secondo me, l'esercizio del diritto è lasciato alla discrezione del precedente locatario. Se la richiesta di prelazione non viene esercitata il bene entra nel circuito normale.

M A D E R C H I . Però, la concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di una convenzione. Nella convenzione esiste l'impegno a garantire il diritto di prelazione.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* Va bene. Però se il titolare del diritto non lo esercita, non c'è alcuna responsabilità per colui che doveva garantire questo diritto.

M A D E R C H I . Quindi, non esistendo alcuna responsabilità per colui che firma la

convenzione, la questione è chiarita. Però, secondo me, il riferimento contenuto nella lettera *d*) è inutile.

S G H E R R I . A mio avviso, il riferimento è stato fatto per proteggere i vecchi inquilini.

M A D E R C H I . A me preme stabilire che non esiste alcuna conseguenza per il cittadino proprietario dell'immobile che stipula la convenzione, se il locatario non esercita il diritto di prelazione.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Il proprietario dell'immobile deve solo consentire al precedente locatario di esercitare il diritto di prelazione. Spetta, poi, a quest'ultimo esercitarlo o meno.

M A D E R C H I . Va bene. Per me la questione è chiarita.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

I piani di risanamento dei quartieri cittadini deliberati dal consiglio comunale ed approvati dal competente organo regionale secondo le disposizioni vigenti in materia di piani particolareggiati, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, sono eseguiti dal comune.

Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Il comune provvede all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi a tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167, e può corrispondere una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso o che si trovino in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni degli alloggi ai cittadini trasferiti e la corresponsione della indennità di cui al comma precedente sono deliberate dal comune secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

L'amministrazione comunale, ai fini della elaborazione del piano di risanamento, nomina una commissione allo scopo di compiere una indagine diretta ad accertare la composizione e la condizione economica della popolazione interessata, l'entità dei canoni di affitto, la ripartizione della proprietà degli immobili ed ogni altro elemento utile alla conoscenza della zona sottoposta a risanamento.

Il comune ha facoltà di espropriare gli immobili delle zone sottoposte a risanamento:

a) nei casi in cui gli interventi previsti nei piani di cui al precedente primo comma comportino, nell'ambito dei singoli edifici, modificazioni della situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti al momento della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione del provvedimento di approvazione del piano di risanamento ed i proprietari che risultino tali alla stessa data non raggiungano un accordo, per l'attribuzione delle nuove unità, entro 60 giorni dalla notifica;

b) per l'acquisizione delle aree e degli immobili dei quali è prevista dai piani l'utilizzazione per la realizzazione dei servizi pubblici e di opere di urbanizzazione;

c) per l'acquisizione degli edifici di cui è prevista la demolizione.

Il comune ha inoltre diritto di prelazione, da esercitare nel termine di 90 giorni dalla notifica della proposta contrattuale, in caso di trasferimento a titolo oneroso degli immobili delle zone sottoposte a risanamento.

Gli edifici espropriati o acquisiti ai sensi del comma precedente passano al patrimonio indisponibile del comune al fine di garantire ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche canoni adeguati.

Negli altri casi il comune provvede all'acquisizione delle aree e degli immobili mediante occupazione temporanea, che viene disposta dal presidente della giunta regionale e si protrae per tutto il tempo necessario a portare a compimento gli interventi; essa non può avere, comunque, una durata superiore a 5 anni.

Dopo l'esecuzione degli interventi, gli immobili sono restituiti ai singoli proprietari, previa stipulazione di una convenzione — da trascrivere nei registri immobiliari — con la quale i proprietari stessi si impegnano:

a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, la spesa sostenuta dal comune, compresa l'eventuale indennità di espropriazione e detratto il contributo dello Stato;

b) ad abitare o utilizzare direttamente l'edificio ovvero a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del presente articolo;

c) a restituire in unica soluzione il residuo del debito nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;

d) a rimborsare la spesa, in unica soluzione e con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non rispettino gli impegni assunti;

e) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del presente articolo.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, gli immobili entro 25 anni dall'avvenuto risanamento, il comune ha diritto di prelazione, da esercitare entro 90 giorni dalla notifica della proposta contrattuale. Qualora il comune non si avvalga di tale facoltà gli obblighi della convenzione sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Qualora i proprietari non intendano stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune procede alla espropriazione delle relative unità immobiliari. In tal caso l'occupazione temporanea dell'immobile è indennizzata ai sensi dell'articolo 20, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I canoni di locazione sono concordati dai proprietari con il comune tenendo conto del reddito assicurato dall'immobile prima del risanamento, di parametri oggettivi fissati dall'ufficio tecnico erariale in base a classi di superficie dell'alloggio, nonchè dell'ammontare della somma da rimborsare.

Per gli interventi eseguiti dal comune attraverso l'espropriazione degli immobili, la assegnazione degli alloggi sarà effettuata dal comune secondo modalità e criteri fissati nel regolamento di cui al quarto comma del presente articolo nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e delle preferenze di cui ai successivi commi del presente articolo. In tal caso la misura dei canoni di locazione è fissata dal comune secondo criteri stabiliti nel predetto regolamento. I canoni così determinati saranno soggetti a revisione triennale.

Se gli immobili di cui trattasi erano locati al momento della attuazione degli interventi di risanamento, ai precedenti locatari spetta un diritto di prelazione.

Qualora gli interventi comportino nell'ambito di singoli edifici modificazioni della precedente situazione proprietaria della unità immobiliare, restando immutata la precedente destinazione, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari secondo criteri di graduazione stabiliti nel regolamento di cui al quarto comma del presente articolo.

L'approvazione del piano di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

G E R M A N Ò . Siamo senz'altro favorevoli a quest'articolo, come a tutto il disegno di legge. Però le incombenze che il provvedimento prevede e accolla al comune di Siena ci preoccupano, perchè provocheranno un enorme aumento del lavoro degli uffici e dei servizi comunali, che per l'attuazione di questa legge dovranno essere ulteriormente

rafforzati, con conseguente aumento delle spese correnti.

M A D E R C H I . Desidero sottolineare il carattere pleonastico della norma di cui alla lettera *c*) del sesto comma, già chiaramente inclusa nel disposto di cui alla lettera *b*) dello stesso comma. È chiaro infatti che la demolizione non può essere prevista che per la realizzazione di servizi pubblici o di opere di urbanizzazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Tutte le espropriazioni per gli interventi previsti dalla presente legge, sono effettuate secondo le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 16 della stessa legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune, con deliberazione del consiglio comunale, propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale, la regione, udita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di 6 miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitale e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri istituti bancari e enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

M A D E R C H I . Al secondo comma è stabilito che « Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato ». Per quanto riguarda la garanzia su immobili di terzi, è evidente che il consenso di costoro è sottinteso. Colui che richiede il mutuo, cioè, è tenuto a creare tutte le condizioni necessarie, compreso il consenso del terzo, perchè la garanzia possa avere valore.

P R E S I D E N T E . Certo. La norma deve essere intesa nel senso ora precisato dal senatore Maderchi.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori, alla effettuazione delle eventuali espropriazioni o occupazioni e alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli precedenti, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di 4 miliardi sarà ripartita in 10 esercizi, a decorrere dall'esercizio 1975. Alle opere di cui all'articolo 2 è destinata la somma di lire 1 miliardo 800 milioni, di cui lire 1 miliardo 600 milioni alla costruzione delle opere di viabilità e tecniche. Per i contributi di cui all'articolo 3 è destinata la somma di lire 700 milioni. Per i contributi di cui all'articolo 4 è destinata la somma di lire 1 miliardo 500 milioni.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2390 nel suo complesso.

(*È approvato*).

È inteso che, a seguito dell'approvazione del suddetto disegno di legge, rimane assorbito il disegno di legge n. 514, d'iniziativa dei senatori Fabbrini ed altri.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori » (2405)

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori ».

In sostituzione del relatore, senatore Pacini, riferirò io stesso sul disegno di legge, che prevede un necessario adeguamento degli importi di iscrizione all'Albo dei costruttori.

Credo che il provvedimento sia estremamente chiaro e non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni. Dichiaro aperta la discussione generale.

G E R M A N Ò . Desidero esprimere la speranza che il presente disegno di legge possa essere approvato nel testo che ci viene proposto, senza alcuna modificazione, perchè mi sembra che esso corrisponda perfettamente alle esigenze sentite non solo dalle categorie interessate, ma soprattutto dagli Enti pubblici e dallo stesso Stato, dal momento che l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori, avvenuta con la legge 10 febbraio 1962, n. 57, ha voluto dare allo Stato ed agli Enti pubblici che realizzano delle opere pubbliche la garanzia circa la sussistenza nell'appaltatore delle capacità tecniche e finanziarie, indispensabili per la partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche.

La mia parte politica, quindi, si esprime in senso favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, sottolineando come esso adegui opportunamente gli importi previsti nella tabella vigente all'attuale realtà economica del paese.

P R E S I D E N T E . *f. f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 30 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1° —	fino a	. . . L.	30.000.000
2° —	» »	. . . »	50.000.000
3° —	» »	. . . »	100.000.000
4° —	» »	. . . »	200.000.000
5° —	» »	. . . »	500.000.000
6° —	» »	. . . »	1.000.000.000
7° —	» »	. . . »	2.000.000.000
8° —	» »	. . . »	4.000.000.000
9° —	» »	. . . »	6.000.000.000
10° —	oltre	. . . »	6.000.000.000 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Le iscrizioni nell'Albo effettuate secondo l'importo prima della data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente aggiornate per le varie classifiche in conformità della tabella stabilita nel precedente articolo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 1 miliardo e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

(*È approvato*).

Art. 5.

I certificati di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si intendono aggiornati di diritto in conformità alle classifiche secondo gli importi indicati nell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI